



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

DECRETO ADSP MAO N. __1697__ DI DATA __06/05/2022
IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2022

Direzione Attività Portuali

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**
(AI SENSI DELL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Art. 1

Soggetti tenuti all'iscrizione al Registro ex art. 68 CdN

1. Sono tenuti all'iscrizione in un apposito Registro, conservato in formato digitale da questa Autorità, tutti i soggetti che svolgono un'attività industriale, artigianale o commerciale all'interno dei Porti e delle aree demaniali afferenti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con esclusione dei soggetti ricadenti nei casi descritti nel successivo art. 2.

Sono inoltre tenuti all'iscrizione i soggetti che intendono esercitare l'attività di Consulente Chimico del Porto nei porti di Trieste e di Monfalcone, con modalità e prescrizioni di cui all'Ordinanza AdSP MAO n. 04/2021.

2. Il Registro è unico e alle imprese iscritte è consentito di svolgere la propria attività nei Porti di Trieste e di Monfalcone e nelle aree demaniali marittime amministrare dall'AdSP MAO.
3. L'elenco delle imprese iscritte al Registro ex art. 68 CdN viene pubblicato sul sito web dell'AdSP MAO e viene aggiornato annualmente.

Art. 2

Esenzione dall'iscrizione al Registro ex art. 68 CdN

1. Sono esenti dall'iscrizione al Registro le attività per il cui esercizio all'interno dei Porti è prevista una specifica disciplina settoriale e, in particolare, le attività contemplate agli artt. 6, comma 4, lett. c), 16, 17, 18 della legge 84/94.
2. Sono altresì esenti dall'iscrizione al Registro:
 - a) I soggetti autorizzati dall'Autorità marittima (art. 14 della legge 84/94) allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici;
 - b) Le imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture nello svolgimento di tali attività su incarico di AdSP MAO o di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - c) Gli Agenti accomandatari marittimi di cui alla legge 135/77;

- d) Gli Spedizionieri doganali di cui alla legge 1612/60 e s.m.;
 - e) I Mediatori marittimi di cui alla legge 478/68;
 - f) Gli Ispettori, i Periti dei Registri di Classificazione Navale e di Certificazione per il diporto nautico, i compensatori di bussola e i possessori di tessera ministeriale di libero accesso ai Porti nazionali;
 - g) I Consorzi obbligatori istituiti per la raccolta di particolari tipi di rifiuti;
 - h) Gli autotrasportatori, i corrieri, i fattorini per la sola attività di consegna/ritiro merci;
 - i) I tassisti e i conducenti di mezzi a noleggio per la sola attività di imbarco/sbarco clienti;
 - j) I concessionari demaniali per quanto attiene lo svolgimento delle attività realizzate, in conformità ai contenuti dell'atto di concessione, nell'ambito delle rispettive aree concesse;
 - k) Le imprese, identificate specificatamente come cantiere navale nell'atto concessorio e loro fornitori, che svolgono operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale su navi e imbarcazioni ormeggiate, alate o introdotte nei bacini in ambito portuale;
 - l) Le imprese che realizzano in modalità non continuativa lavorazioni su mezzi, beni, impianti e arredi portuali, affidate a imprese terze da concessionari demaniali e svolte internamente all'area in concessione del soggetto richiedente la prestazione, con modalità e limiti di cui all'art. 7;
 - m) I Professionisti, anche iscritti agli Albi di riferimento, nell'erogazione delle pertinenti attività intellettuali;
 - n) Le attività di commercio su aree pubbliche, comprese le aree demaniali marittime non ricadenti all'interno dei Punti Franchi, autorizzate con licenze o atti rilasciati dai competenti Enti locali.
3. L'esenzione di cui al presente articolo non opera nei casi in cui l'iscrizione al Registro venga richiesta da altra Autorità quale requisito per l'autorizzazione allo svolgimento di specifiche attività.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione al Registro ex art. 68 CdN

1. Le aziende, diverse da quelle di cui all'art. 2, che intendono iscriversi o mantenere l'iscrizione al Registro, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) Non essere sottoposte a misure di prevenzione di cui al Dlgs 159/2011 (Codice Antimafia);
 - b) Trovarsi nelle condizioni prescritte dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività richiesta;
 - c) Essere iscritte in Albi tenuti da una CCIAA italiana o da altre competenti autorità, o possedere un titolo abilitante all'esercizio di lavoro autonomo;

- d) Se con sede in altro Stato dell'Unione Europea, possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma c), riscontrabili in omologhe istituzioni dello Stato di appartenenza;
 - e) Non essere interessate da procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
 - f) Avere regolarmente provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia assicurativa, previdenziale e fiscale;
2. Per le aziende con sede in Italia, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono autocertificati dai soggetti interessati, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, nel corso della procedura online.
 3. Alle aziende con sede all'estero è richiesta copia delle certificazioni di cui al comma d), unitamente alle traduzioni in lingua italiana, asseverate da soggetto istituzionalmente abilitato.

Art. 4

Procedura d'iscrizione, documentazione e adempimenti richiesti

1. La domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione al Registro è svolta unicamente online attraverso lo Sportello Unico Amministrativo.
2. Sul modulo di iscrizione o rinnovo vanno compilati tutti i campi obbligatori e caricati tutti i file richiesti, firmati digitalmente dal legale rappresentante, se indicato.
3. L'istruttoria verrà avviata al termine della procedura online, all'avvenuto pagamento sostitutivo dei bolli, dopo la verifica del ricevimento in forma corretta dei dati richiesti, delle certificazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e, se richiesta, della seguente documentazione:
 - a) Polizza assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della richiesta, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00;
 - b) Dichiarazione di nomina del RSPP e del medico competente, unitamente ai rispettivi nominativi e recapiti, nonché alle relative certificazioni e/o titoli abilitanti, laddove previsti per legge;
4. Nei casi previsti per la specifica attività esercitata, le aziende devono altresì munirsi di ogni ulteriore ed eventuale provvedimento di competenza di altre Amministrazioni pubbliche.
5. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale può chiedere all'azienda che formula l'istanza, qualora lo ritenga necessario, documenti integrativi relativamente a particolari attività o al possesso di requisiti non direttamente acquisibili.

6. Ogni variazione dei dati forniti in sede di nuova iscrizione o di rinnovo, intervenuta nel corso del periodo di validità, deve venire comunicata al preposto Ufficio dell'AdSP MAO entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dal verificarsi della variazione.
7. In sede di rinnovo dell'iscrizione al Registro, la documentazione di cui al comma 3, punti a) e b) va prodotta solo in caso di variazioni rispetto ai dati già trasmessi con la precedente istanza di nuova iscrizione o rinnovo.
8. Il procedimento si concluderà, se l'istruttoria avrà avuto esito positivo, con il rilascio di un Certificato di Iscrizione, trasmesso per via telematica all'impresa richiedente.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e prescrizioni

1. Le imprese iscritte al Registro sono tenute a osservare scrupolosamente tutte le norme di legge applicabili, le ordinanze e ogni altro provvedimento emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, in particolare, sono tenute a:
 - a) Svolgere unicamente le attività oggetto della richiesta di iscrizione al Registro;
 - b) Ottenere, qualora necessario, i permessi di accesso alle aree portuali secondo quanto previsto dalle Ordinanze vigenti;
 - c) Effettuare, qualora necessario, la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 81/2008, adempiendo agli obblighi a questa collegati;
 - d) Attuare ogni misura di prevenzione e protezione, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - e) Utilizzare esclusivamente mezzi e attrezzature che rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
 - f) Organizzare l'attività affinché non si concretizzi qualsiasi condizione per la quale il Codice della Navigazione o altra norma prescrivano il rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo;
 - g) Evitare ogni condizione che possa arrecare danni o pregiudizio alle infrastrutture portuali, al demanio marittimo, nonché qualsiasi tipo di impatto ambientale. Evitare di arrecare molestie, impedimento o intralcio alle altre persone o attività. Rispettare puntualmente prescrizioni e segnaletica in tema di viabilità e sosta.
 - h) Segnalare immediatamente alla Sala Operativa H 24 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ogni evento straordinario che potrebbe determinare forme di pericolo o danno (tel. 040 6732523);
 - i) Avere con sé, sul luogo ove viene svolta l'attività, gli estremi dell'iscrizione al Registro e, per ogni persona effettivamente impiegata, il documento di identità o, se previsto, il badge rilasciato dall'AdSP MAO;

- j) Seguire puntualmente ogni eventuale indicazione o prescrizione comunicata, anche oralmente, dal personale ispettivo dell'AdSP MAO o da altro soggetto incaricato della vigilanza sulle attività portuali.

Art. 6

Validità e scadenze

1. Il certificato di iscrizione al Registro è valido fino al 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce. Le domande di nuova iscrizione e quelle di estensione a nuove attività, aggiuntive a quelle già autorizzate, possono venire presentate in qualsiasi momento.
2. Le istanze di rinnovo per l'anno successivo vanno presentate nel periodo compreso fra il 15 settembre e il 31 ottobre. Oltre tale termine l'azienda viene cancellata dal Registro alla scadenza del certificato posseduto.
3. Il certificato di iscrizione o rinnovo, abilitante all'attività nelle aree amministrate dall'AdSP MAO, viene rilasciato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e solo previo pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli, effettuato esclusivamente online con le modalità previste dalla procedura all'interno dello Sportello Unico Amministrativo.
4. Per comprovati casi di necessità e urgenza, l'impresa richiedente l'iscrizione può venire autorizzata a operare all'interno dei Porti e delle aree demaniali nelle more del rilascio del certificato, purché al momento della richiesta da parte dell'impresa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione sia stata già prodotta in forma completa e corretta.

Art. 7

Autorizzazioni temporanee per attività occasionali – "68 Light"

1. Per attività non continuative e per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi l'anno – con possibilità di una sola deroga di pari durata – le imprese che ricadrebbero nell'obbligo di iscrizione al Registro possono venire ammesse a operare all'interno delle aree amministrate dall'AdSP MAO fruendo dell'esenzione di cui all'art. 2, comma I).
2. La richiesta di attività in esenzione - "68 Light" - può venire presentata esclusivamente dai concessionari demaniali, dalle imprese fornitrici di Servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dalle imprese iscritte nei Registri di cui agli artt. 16 e 17 della legge 84/94, utilizzando la procedura telematica all'interno dello Sportello Unico Amministrativo.
3. L'autorizzazione temporanea potrà venire rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa e corretta e del pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli effettuato esclusivamente online con le modalità previste dalla procedura all'interno dello Sportello Unico Amministrativo.

Art. 8

Cancellazione o decadenza dall'iscrizione al Registro

1. L'impresa decade o viene cancellata dall'iscrizione al Registro ex art. 68 CdN in caso di:
 - a) Svolgimento di attività diverse da quelle oggetto di iscrizione al Registro;
 - b) Mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro i termini di cui all'art. 6, paragrafo 2 del presente Regolamento;
 - c) Rinuncia formale notificata dal legale rappresentante dell'impresa;
 - d) Perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - e) Cessazione dell'attività oggetto di iscrizione;
 - f) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni di Legge, da norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento, da ordinanze emanate dall'AdSP MAO o dalle Capitanerie di Porto di Trieste e Monfalcone.

Art. 9

Diritti di Segreteria e altri importi

1. Per l'iscrizione al Registro, il rinnovo dell'iscrizione, le autorizzazioni in deroga di cui all'art. 7 (*68 light*) e quelle per lo svolgimento di attività aggiuntive, vanno corrisposti all'AdSP MAO gli importi derivanti dal pagamento dei diritti di Segreteria.
2. La quantificazione delle somme da pagare, distinta per ciascuna tipologia di istanza, viene stabilita con decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, emanato entro il 10 settembre di ogni anno e applicata alle istanze riguardanti l'anno successivo.
3. Allo stesso modo è indicato il numero dei bolli necessari per ogni tipologia di istanza, il cui importo complessivo va corrisposto esclusivamente online con le modalità previste dalla procedura all'interno dello Sportello Unico Amministrativo.

Art. 10

Controllo delle attività.

1. I controlli sul rispetto del presente Regolamento, in particolare su quanto descritto all'art. 5, vengono esercitati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Il personale a ciò preposto è autorizzato a controllare, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, il regolare svolgimento delle attività da parte delle imprese, alle quali potrà venire richiesto ogni elemento, informazione o documento utile al fine dell'accertamento della regolarità operativa.

2. L'AdSP MAO si riserva di svolgere, a sua discrezione, controlli e accertamenti sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3) del presente Regolamento.

Art. 11

Sanzioni

1. I contravventori al presente Regolamento saranno sanzionati e perseguiti a norma di legge.
2. Per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà valgono le sanzioni previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

Art. 12

Disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.09.2022 e contestualmente abroga e sostituisce integralmente il Regolamento entrato in vigore il 1 ottobre 2002 con Decreto APT 1094/2002 e il Regolamento di cui al Decreto 1580/2019 (Porto di Monfalcone).
2. Le imprese, già iscritte al Registro ex art. 68 CdN alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che ricadono nei casi di esenzione di cui all'art. 2, mantengono l'iscrizione fino alla scadenza del Certificato posseduto.
3. La disposizione di cui all'art. 4, comma 7 entra in vigore a partire dalle procedure di rinnovo per l'anno 2024. La documentazione da produrre per l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro per l'anno 2023 è la medesima di quella richiesta in sede di prima iscrizione.